



Centro Internazionale Politiche
Attive per il Lavoro Fenapi

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Approvato dal cda il 09/05/2025

SOMMARIO

PARTE GENERALE	1
1. CIPALF S.r.l.	1
2. Il quadro normativo di riferimento: il decreto legislativo n. 231/2001 e la sua evoluzione	3
2.1. <i>Il superamento del principio societas delinquere non potest e la natura della nuova responsabilità amministrativa da reato</i>	<i>3</i>
2.2. <i>Le sanzioni previste dal Decreto</i>	<i>10</i>
2.3. <i>L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato</i>	<i>12</i>
3. La redazione del Modello	14
3.1. <i>I lavori preparatori agli aggiornamenti del Modello. L'attività del Gruppo di Lavoro ed i presupposti del Documento di sintesi</i>	<i>14</i>
3.2. <i>La struttura del modello organizzativo</i>	<i>15</i>
→ Parte Generale e Parte Speciale.	15
→ Il Codice Etico	15
→ Le Procedure Aziendali e i Regolamenti Interni.	16
→ Gli altri strumenti organizzativi	16
→ Il sistema disciplinare	16
4. Organismo di vigilanza	17
4.1. <i>La nomina e composizione dell'OdV</i>	<i>17</i>
4.2. <i>Compiti e poteri dell'Organismo di vigilanza</i>	<i>19</i>
4.3. <i>I poteri e i doveri dell'OdV</i>	<i>22</i>
Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001	

5.	Comunicazione e formazione sul modello e sui protocolli connessi.	24
6.	La formazione e l'addestramento sul Modello e sui protocolli connessi.	25
7.	Aggiornamento e adeguamento del Modello Organizzativo	26
8.	Il Codice etico di CIPALF s.r.l. (accenni)	27
PARTE SPECIALE		27
1.	Mappatura delle aree di attività a rischio	28
2.	Reati contro la pubblica amministrazione	29
2.1.	<i>Descrizione dei reati rilevanti</i>	29
2.2.	<i>Descrizione delle aree-attività a rischio per i reati rilevanti</i>	36
3.	Reati tributari	38
3.1.	<i>Descrizione dei reati rilevanti</i>	38
3.2.	<i>Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti</i>	41
4.	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio	42
4.1.	<i>Descrizione dei reati rilevanti</i>	42
4.2.	<i>Descrizione delle aree-attività a rischio per i reati rilevanti</i>	44
5.	Reati informatici e trattamento illecito di dati	46
5.1.	<i>Descrizione delle tipologie di reati rilevanti</i>	46
6.	Antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro	51
6.1.	<i>Descrizione dei reati rilevanti</i>	51
6.2.	<i>Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti</i>	51
7.	Protocolli e regole comportamentali	52
7.1.	<i>Protocolli generali</i>	55

PARTE GENERALE

1. CIPALF S.r.l.

CIPALF S.r.l. (di seguito, anche “CIPALF” o la “Società”) nasce come associazione costituita il 03.02.2016 con scopo principale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro e delle disabilità.

Successivamente l’assemblea dei soci, in data 12/10/2023, ha deliberato la trasformazione in società a responsabilità limitata con denominazione CIPALF S.R.L.

CIPALF S.R.L. ha sede legale in Roma, Corso d’Italia n. 39 ed ha per **oggetto** l’esercizio delle seguenti attività:

la intermediazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, della preselezione e della costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione su richiesta del committente di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione, dell'orientamento professionale; della progettazione e della erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

Inoltre, a carattere non prevalente:

la ricerca e selezione del personale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa;

il supporto alla ricollocazione professionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro

di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento di una nuova attività.

Nell'ambito dello svolgimento delle predette attività la società potrà:

- a) promuovere, istituire e realizzare iniziative, ricerche, studi, premi, borse di studi, convegni, incontri e seminari;
- b) promuovere qualsiasi attività e funzione in materia di politiche del lavoro, partecipando anche alla gestione di fondi comunitari, nazionali, regionali e territoriali;
- c) svolgere attività di formazione, perfezionamento professionale ed orientamento;

In tal senso, la società potrà, ove consentito dalla normativa, svolgere tutte le attività necessarie all'attestazione ed alla certificazione delle competenze;

- d) progettare, promuovere e sviluppare percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro, compresi i tirocini previsti dalla normativa;
- e) fornire assistenza tecnica, progettazione, anche esecutiva, e consulenza alla pubblica amministrazione per la realizzazione di misure di politica attiva, di servizi dell'impiego e di modelli di raccordo e cooperazione tra i servizi pubblici ed operatori privati autorizzati o accreditati ai sensi del Dec. Leg. 276/03 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) stipulare appalti di opere e di servizi a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste.

Inoltre, la società, in via secondaria, non prevalente ed allo scopo di realizzare l'oggetto sociale, potrà:

- svolgere attività di esternalizzazione di servizi integrativi, gestionali e tecnologici di clientela pubblica e/o privata, anche nella forma di appalto di servizi; sviluppare proprie iniziative a partecipare ad iniziative promosse da enti o imprese, finalizzate alla realizzazione degli indirizzi indicati dalle Regioni mediante accreditamento;
- promuovere piani formativi aziendali, settoriali e per lo sviluppo delle prassi della formazione continua ai sensi della legge 236/93;
- svolgere attività di consulenza nelle materie non riservate e fornire servizi di supporto alle imprese, attività di marketing e di supporto all'organizzazione delle reti di vendita

e all'attività di promozione commerciale; potrà svolgere ed organizzare attività per l'erogazione di servizi nel sociale e più in generale nel cosiddetto terzo settore.

La società potrà inoltre stipulare contratti, atti e convenzioni di qualsiasi genere per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Gli organi sociali della CIPALF sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il revisore unico.

Il 28/05/2016 CIPALF ottiene l'**iscrizione nazionale all'albo informatico delle Agenzie per il Lavoro** ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. 276/2003;

Dal 2017 CIPALF eroga servizi per il lavoro attraverso l'accreditamento di sedi regionali. La prima sede regionale è stata accreditata in data 17/10/2017 in Sicilia presso la sede di Fiumedinisi (ME).

Il 19 aprile del 2024 CIPALF ottiene l'**autorizzazione nazionale** all'esercizio dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 con contestuale iscrizione alla sezione III dell'Albo Informatico delle Agenzie del Lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003, grazie alla presenza in 6 regioni e 8 province: SICILIA (Messina e Palermo), CALABRIA (Vibo Valentia), PUGLIA (Brindisi), LAZIO (Roma), PIEMONTE (Torino), VENETO (Venezia).

Nell'ambito della propria mission istituzionale, CIPALF promuove l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, supportando lavoratori, imprese e pubbliche amministrazioni attraverso strumenti professionali, consulenza specialistica e soluzioni flessibili e trasparenti per il mercato del lavoro.

Consapevole della rilevanza etica e sociale della propria funzione, nonché della necessità di prevenire ogni rischio di illecito, la Società ha deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche "Decreto 231" o "Decreto") e successive modifiche ed integrazioni. Il presente Modello costituisce un presidio organizzativo essenziale per:

- prevenire e contrastare la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto 231 da parte di soggetti apicali o subordinati;
- rafforzare il sistema dei controlli interni e la trasparenza dei processi aziendali;
- tutelare la reputazione della Società e consolidare la fiducia di clienti, lavoratori, partner e istituzioni;
- diffondere una cultura improntata alla legalità, all'integrità e alla responsabilità individuale;
- garantire la tracciabilità delle decisioni e delle operazioni rilevanti.

L'adozione del Modello si inquadra in una più ampia strategia di compliance e sostenibilità, di cui fanno parte integrante il Codice Etico, il sistema di whistleblowing, le procedure aziendali e i protocolli di prevenzione definiti nella Parte Speciale.

Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" emanate da Confindustria e aggiornate nel tempo, nonché delle best practices applicabili nel settore delle Agenzie per il Lavoro.

1.1 Destinatari del Modello

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si applica a tutti i soggetti che, a vario titolo, operano nell'ambito dell'organizzazione di CIPALF S.r.l. o intrattengono rapporti giuridici, professionali o economici con la stessa, a prescindere dalla natura stabile o occasionale del rapporto.

In particolare, sono destinatari del Modello (di seguito, anche i "Destinatari"):

- **i componenti degli organi societari**, quali amministratori, sindaci ed eventuali membri di altri organismi interni alla Società;
- **i dirigenti e i dipendenti di CIPALF**, a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o stagionali;
- **i collaboratori coordinati e continuativi, i tirocinanti, i consulenti esterni e i professionisti**, che prestano la propria attività a favore della Società;

- **i referenti delle aziende clienti (utilizzatrici)** che, a qualunque titolo, gestiscano o interagiscano con il personale somministrato da CIPALF;
- **i fornitori, appaltatori e partner commerciali**, ovvero qualsiasi soggetto terzo che, direttamente o indirettamente, agisca in nome e/o per conto di CIPALF, anche sulla base di rapporti contrattuali di consulenza, fornitura o collaborazione.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere, rispettare e promuovere l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Modello, nonché nel Codice Etico e nelle procedure attuative. L'obbligo si estende a tutte le attività e processi a rischio-reato individuati nella Parte Speciale del presente documento.

In particolare, **i soggetti terzi** (es. fornitori, partner, clienti) sono vincolati all'osservanza delle previsioni del Modello attraverso **clausole contrattuali specifiche** (clausole 231), la cui violazione può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto per giusta causa o il risarcimento dei danni subiti da CIPALF.

2. Il quadro normativo di riferimento: il decreto legislativo n. 231/2001 e la sua evoluzione

2.1. Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la natura della nuova responsabilità amministrativa da reato

L'8 giugno 2001, in attuazione della legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, il legislatore italiano ha adottato il D. Lgs. n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (d'ora in avanti "Decreto"), dando attuazione agli impegni assunti dall'ordinamento giuridico interno attraverso la sottoscrizione di alcune importanti convenzioni, tra le quali vale la pena ricordare *Convenzione di Bruxelles sulla tutela degli interessi finanziari*, del 26 luglio 1995; *Convenzione di Bruxelles sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri*, del 26 maggio 1997; *Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali*, del 17 dicembre 1997.

Ponendo fine all'acceso dibattito dottrinale incardinatosi sul tema, il legislatore delegato con questa novella ha definitivamente superato il principio sancito nell'antico brocardo *societas delinquere non potest* e ha introdotto a carico di alcune tipologie di enti un regime

di responsabilità amministrativa nell'ipotesi in cui alcune fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Ai fini dell'operatività di tale peculiare forma di **responsabilità amministrativa** – che da un punto di vista pratico è assimilabile ad una vera e propria **responsabilità penale** – è tuttavia necessario che ricorrano talune **condizioni**. Innanzitutto, è necessario che si tratti di un ente fornito di personalità giuridica, di una società o di un'associazione anche priva di personalità giuridica (mentre sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale). Ancora, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, è necessario che la condotta penalmente rilevante sia commessa da:

i. soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. *soggetti in posizione apicale*); ii. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i c.d. *soggetti in posizione subordinata*).

Tuttavia, non ogni condotta penalmente rilevante addebitabile ai soggetti sopra indicati determina il sorgere di un'ipotesi di responsabilità amministrativa in capo all'ente. Invero, a questo fine sono considerate rilevanti solo specifiche tipologie di reati, la cui commissione può determinare l'attivazione della normativa introdotta nel 2001.

Le fattispecie di reato che – in base all'attuale formulazione degli artt. 24 e ss. D. Lgs. n. 231/2001 e alle successive integrazioni – sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

▶ i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente: i reati di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 *ter* c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

pubbliche (art. 640 *bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.), di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;

▶ i reati c.d. "societari" e precisamente: le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.), nelle disposizioni di nuova formulazione, di cui all'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001;

▶ i reati di c.d. "abuso di mercato", ovvero l'abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) e la manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998), richiamati nell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001;

▶ i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001;

▶ i reati contro la personalità individuale previsti dalla sezione I, capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù - art. 600 c.p.; prostituzione minorile - art. 600 *bis* c.p.; pornografia minorile - art. 600 *ter* c.p.; detenzione di materiale pornografico - art. 600 *quater* c.p.; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione - art. 600 *quinquies* c.p.; tratta e commercio di schiavi - art. 601 c.p.; alienazione e acquisto di schiavi - art. 602 c.p.; commessi anche all'estero) di cui all'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001;

▶ i reati di criminalità organizzata transazionale previsti dagli artt. 3-10 della Legge n. 146 del 16.03.2006. A mero titolo esemplificativo, tali reati possono essere: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); associazione finalizzata al traffico

illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del Testo Unico del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) qualora presentino il requisito della transnazionalità ai sensi dell'art. 3 della L. n.

146/2006;

▶ i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter* 1 c.p.);

▶ i c.d. "reati informatici", di cui all'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 e segnatamente: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);

▶ i reati di omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo) e al delitto di cui all'art. 590, terzo comma c.p., (lesioni personali colpose gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 25

septies del D. Lgs. n. 231/2001); ► i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);

► i reati di falso nummario, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (artt. 453 - 464 c.p.), di cui all'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001;

► il reato di inosservanza delle sanzioni interdittive di cui all'art. 23 del D. Lgs. 231/2001 in relazione all'eventuale inadempimento/inosservanza, nell'interesse o a vantaggio della Società, degli obblighi o dei divieti inerenti a sanzioni o misure cautelari interdittive eventualmente comminate alla Società stessa;

► i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento, quali il reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) nonché il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), di cui all'art. 25 *bis* del Decreto Legislativo n. 231/2001;

► i delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e segnatamente: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (art. 601 c.p.), associazione per delinquere finalizzata all'acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 *bis* D. Lgs. n. 286/1998), richiamati dall'art. 416, comma 6, c.p., associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. quali la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 *bis* c.p., associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo (art. 416 c.p.), delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.);

▶ i delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25 *bis*.1 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e segnatamente: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

▶ i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25 *novies* del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e, segnatamente, i delitti di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e sue successive modificazioni;

▶ il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), di cui all'art. 25 *novies* del Decreto Legislativo n. 231 del 2001;

▶ i c.d. "reati ambientali", di cui all'articolo 25 *undecies* del Decreto Legislativo 231/2001 e, segnatamente, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/06, art. 137), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art. 256), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, senza provvedere alla bonifica (D. Lgs. 152/06, art. 257), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258), traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260), false indicazioni nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260 *bis*), importazione o esportazione di animali facenti parte di specie protette (L. 150/92, artt. 1, 2 e 6), falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni (L. 150/92, art.

3 bis), impiego di sostanze lesive dello strato di ozono (L. 549/93, art. 3), inquinamento doloso proveniente dalle navi (D. Lgs. 202/07, art. 8), inquinamento colposo proveniente dalle navi (D. Lgs. 202/07, art. 9).

2.2. Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'ente potrà subire irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate amministrative si distinguono in:

1. **Sanzioni pecuniarie;**
2. **Sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
 - i. *l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;*
 - ii. *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
 - iii. *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
 - iv. *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
 - v. *il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;*
3. **Confisca** del profitto che l'ente ha tratto dal reato;

4. Pubblicazione della sentenza di condanna.

La **sanzione pecuniaria** è determinata attraverso un sistema basato su "quote" (di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ed un massimo di euro 1.549,37) il cui numero non può essere inferiore a cento e superiore a mille. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001).

Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ricorre una situazione di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Tali sanzioni sono disposte dal giudice penale, competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa dell'ente: quest'ultimo, dunque, si occuperà dell'accertamento della responsabilità dell'ente, nonché della determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione. L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 *septies* e delle leggi speciali che hanno integrato il Decreto) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, per le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Ai sensi dell'art. 26 del Decreto l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre:

- a) Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- b) Il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2.3. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova:

- a) di aver adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver nominato un organismo, indipendente con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, "Organismo di Vigilanza" o anche "Organismo" o OdV);
- c) che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'Ente debba:

- i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; ii) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).

Segnatamente, è previsto che:

- il Modello debba prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in

considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;

- l'efficace attuazione del Modello richieda una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, comma 2).

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un **Modello** idoneo è, per gli Enti, un **presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore**. Peraltro, deve tenersi conto del fatto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

3. La redazione del Modello

3.1. I lavori preparatori agli aggiornamenti del Modello. L'attività del Gruppo di Lavoro ed i presupposti del Documento di sintesi

Il Gruppo di Lavoro ha sottoposto la struttura organizzativa e societaria di CIPALF S.r.l. ad un approfondito e specifico *risk assessment*.

In particolare, l'analisi è consistita in:

- inventariazione e mappatura specifica delle attività aziendali;

- predisposizione dell'elenco delle "aree a rischio reato", vale a dire di quei settori della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione dei reati, tra quelli indicati dal Decreto, astrattamente riconducibili alla tipologia di attività svolta dalla Società;
- individuazione (con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione) delle c.d. aree "strumentali", ossia delle aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possano supportare la commissione dei reati nelle aree "a rischio reato", delle attività c.d. "sensibili", ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati, e delle direzioni e dei ruoli aziendali coinvolti;
- individuazione, per ognuna delle attività sensibili, di quelle che, in astratto, potevano essere considerate alcune delle modalità di commissione dei reati presi in considerazione;
- rilevazione e analisi dei controlli aziendali e successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per l'implementazione dei principi di controllo (c.c. *gap analysis*);
- ricognizione dello *status quo* aziendale, con precipuo riguardo alle rimanenti componenti necessarie del Modello, ossia: l'organismo di Vigilanza; il Codice Etico; il Sistema Disciplinare.

3.2. La struttura del modello organizzativo

→ Parte Generale e Parte Speciale.

Il Modello Organizzativo si compone di due parti:

- Parte Generale: qui sono illustrate le funzioni e i principi del Modello Organizzativo e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali, quali l'Organismo di Vigilanza, la formazione e la diffusione del Modello Organizzativo, il Sistema disciplinare e la valutazione e gestione integrata dei rischi concernenti la commissione di reati;
- Parte Speciale: riassume, tra l'altro, i presidi/controlli adottati con riferimento al pericolo che sia integrato, ad opera dei soggetti indicati nell'art. 5, uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

→ Il Codice Etico

Il Codice Etico è parte integrante del Modello Organizzativo. Lo stesso è stato contestualmente adottato dalla Società, dopo essere stato diffuso e recepito tra i dipendenti.

→ Le Procedure Aziendali e i Regolamenti Interni.

Il presente Modello Organizzativo è costituito anche dalle Procedure Aziendali e dai Regolamenti Interni che ne costituiscono parte integrante.

→ Gli altri strumenti organizzativi

Le regole e i principi di comportamento riconducibili al presente Modello Organizzativo (nonché alle relative Procedure Aziendali/Regolamenti Interni) si integrano, comunque, con gli altri strumenti organizzativi adottati dalla Società quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

→ Il sistema disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. CIPALF S.r.l. ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche "Sistema Disciplinare") precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione apicale – in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa – sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di CIPALF.

Nel rispetto di quanto previsto anche alla luce delle Linee di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dell'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

3.3. Quadro normativo di riferimento

L'adozione del presente Modello si fonda non solo sulle previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ma anche su un più ampio quadro normativo di riferimento, nazionale e sovranazionale, che disciplina l'attività di CIPALF quale Agenzia per il Lavoro accreditata.

In particolare, assumono rilievo i seguenti riferimenti:

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati commessi nel loro interesse o vantaggio;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, in tema di responsabilità amministrativa e contabile nella pubblica amministrazione;
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ("Legge Biagi"), che regola il mercato del lavoro e le attività autorizzate delle Agenzie per il Lavoro (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione);
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che disciplina il riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive;
- D.Lgs. 24 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva UE 2019/1937, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing);
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 come novellato, relativi alla protezione dei dati personali;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (collocamento mirato);
- D.Lgs. 231/2007, in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il presente Modello tiene altresì conto delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo emanate da Confindustria, aggiornate da ultimo nel giugno 2021, e delle best practices applicabili al settore delle Agenzie per il Lavoro.

4. Organismo di vigilanza

4.1. La nomina e composizione dell'OdV

Nel caso di specie, l'OdV è costituito da un organo monocratico, nominato dal CDA tramite apposita delibera, dalla quale deve risultare che la durata dell'incarico dell'organismo è pari a tre anni e che può essere rinnovato. Inoltre, di seguito sono indicati i **requisiti** dell'OdV e le regole relative alla revoca e alla rieleggibilità.

- a) **Autonomia e Indipendenza:** si deve garantire l'autonomia del potere di controllo e, quindi, che tale organismo non subisca alcuna forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e in particolar modo dell'organo dirigente. I due requisiti sopra menzionati sono soddisfatti mediante l'inserimento dell'OdV come unità di staff, in una elevata posizione gerarchica, prevedendo un rendiconto indirizzato all'organo di vertice aziendale nel suo insieme. A sostegno di ciò, l'OdV non può svolgere compiti operativi che comprometterebbero l'imparzialità del suo operato. Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, allo stesso è attribuito un *budget* di spesa annuale in grado di assolvere alle attività di controllo, di verifica e di aggiornamento del Modello; inoltre, i membri appartenenti all'OdV non devono essere in alcun modo legati da rapporti parentali, né da conflitti di interesse né da pregressi rapporti lavorativi.
- b) **Professionalità:** si tratta di un requisito fondamentale che impone ai membri dell'OdV di avere strumenti, tecniche e competenze utili per lo svolgimento adeguato e attuale dei compiti attribuiti allo stesso. La preparazione specialistica richiesta prevede il possesso di competenze giuridiche, soprattutto di matrice penalistica, legate all'esercizio di attività di controllo e di consulenza. La competenza dei membri deve essere adeguata ed opera su tre diversi livelli: *ex post* per constatare come una fattispecie criminosa venga posta in essere e identificare il soggetto agente; *ex ante* per individuare le misure idonee

a prevenire la commissione di reati; *in itinere* per valutare che i comportamenti siano conformi alle procedure stabilite dal MOG.

- c) **Onorabilità:** i membri non si devono trovare in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e non devono neppure trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza *ex art.* 2382 c.c. Non può essere membro colui il quale sia stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della L. n. 1423 del 27/12/1956 o della L. n. 575 del 31/05/1965 e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione. Inoltre, non può essere nominato membro dell'OdV colui il quale sia stato condannato per uno dei delitti previsti dalla L. fallimentare; per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del c.c., per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno; per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica e per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
- d) **Continuità d'azione:** essa è inerente alla calendarizzazione delle attività, alla verbalizzazione delle riunioni e alla disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo; alla periodicità degli interventi ispettivi; alla regolarità delle comunicazioni verso i vertici aziendali, ecc. La continuità d'azione comporta che l'attività dell'OdV preveda incontri sistematici tra i soggetti coinvolti e che sia organizzata tramite la predisposizione di un'assidua attività di controllo e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente. Tra le varie mansioni vi rientrano quelle inerenti alle riunioni e alla verifica delle attività pianificate, rilevando anche la possibilità di gestire le segnalazioni riguardanti l'esistenza di ulteriori situazioni particolarmente rischiose, quali la contestazione dei reati presupposto o la pendenza di indagini in ordine agli stessi. Nei casi in cui vi siano questioni sopraggiunte, tra i vari compiti dell'Odv, vi è poi quello di provvedere ad una nuova valutazione inerente alle attività programmate antecedentemente.

4.2. Compiti e poteri dell'Organismo di vigilanza

L'istituzione di un Organismo di Vigilanza è condizione necessaria affinché si realizzi nei confronti dell'ente l'esimente da responsabilità conseguente alla commissione degli

illeciti presupposto: ai sensi dell'art. 6, 1° comma del d.lgs. 231/2001, l'OdV è titolare del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento. L'OdV è, quindi, dotato di poteri di iniziativa e controllo, avendo la responsabilità sull'applicazione concreta e dinamica del Modello. In particolare, l'OdV è responsabile dell'espletamento dei seguenti compiti che, in linea con le principali "Linee Guida", possono articolarsi come segue:

1.a) verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello e delle disposizioni dallo stesso richiamate nel prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, ossia:

- verifica dell'adeguatezza del Modello, della sua idoneità a prevenire il compimento di atti illeciti, nonché ad individuarne l'eventuale realizzazione;
- disamina circa l'effettività del Modello, avente ad oggetto la coerenza tra i comportamenti concretamente posti in essere e i dettami del Modello stesso;
- attività di monitoraggio realizzata mediante specifiche verifiche periodiche, vertenti sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello, elementi tipici di una continuità di azione elevata.

1.b) Aggiornamento in chiave dinamica del Modello, tenendo conto di eventuali novità legislative intervenute in materia e/o di rilevanti variazioni nell'assetto organizzativo e/o rilevanti violazioni del Modello, ricorrendo alla formulazione di eventuali proposte all'organo dirigente o alle funzioni aziendali in tal senso competenti.

1.c) Verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando l'eventuale presenza di scostamenti dei comportamenti posti in essere.

1.d) Vigilanza sulla corretta attuazione del sistema disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

1.e) Informazione e formazione sul Modello ovvero:

- Promuovere e monitorare le iniziative volte a favorire la conoscenza e la diffusione del Modello presso la platea dei soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- Esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluse le sospette violazioni dello stesso.

1.f) Vigilanza sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del

Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Nello specifico, i destinatari del Modello devono segnalare tempestivamente all'OdV gli eventi di seguito riportati, dei quali vengano direttamente o indirettamente a conoscenza:

- la commissione (anche presunta) o il ragionevole pericolo di integrazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01;
- le violazioni (anche presunte) delle prescrizioni del Modello e le anomalie nel funzionamento del Modello;
- ogni fatto dotato di un significativo grado di criticità, potenzialmente idonea ad esporre CIPALF S.r.l. alle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01;
- informare gli organi competenti circa l'attività svolta, i relativi risultati e le attività programmate;
- segnalare agli organi competenti le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti individuati come responsabili, proponendo una sanzione parametrata al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire un idoneo contributo informativo ai fini dello svolgimento delle funzioni degli organi ispettivi.

1.g) Vigilanza sul rispetto del divieto di realizzare “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante” per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le segnalazioni di violazioni possono essere effettuate tramite canali dedicati secondo quanto predisposto dal D.Lgs. 24/2023 in attuazione della direttiva UE 2019/1937. Il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, quali: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; commissione di reati presupposto del D.Lgs 231/2001 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dai Modelli 231; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o che riguardano il mercato interno.

1.h) Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV: Il corretto funzionamento e l'osservanza del Modello sono garantiti anche mediante un'attività di scambio di flussi informativi con gli organi e le funzioni aziendali. Sul punto, l'art. 6, co. 2, lett. D) del D.Lgs. 231/2001 richiede che il Modello preveda “obblighi di informazione nei confronti

dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello". Nello specifico, i flussi informativi nei confronti dell'OdV hanno ad oggetto informazioni e i documenti che devono pervenire all'OdV, utili al fine di consentire a quest'ultimo di incrementare significativamente il livello di conoscenza dello svolgimento dei processi all'interno dell'Ente, acquisendo informazioni volte a valutare il grado di rischio insito in talune attività "sensibili", nonché a svolgere le proprie attività di verifica e di vigilanza in merito all'adeguatezza e all'osservanza del Modello. L'obiettivo dei flussi informativi verso l'OdV è, quindi, quello di consentire allo stesso di essere informato su situazioni che potrebbero gettare le basi per una responsabilità della società ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Si indicano, a seguire, le diverse tipologie di flussi informativi:

- Flussi informativi standard trimestrali, da produrre a cura dei Destinatari del Modello, in riferimento alle attività "sensibili";
- Flussi informativi specifici annuali costituiti da informazioni di sintesi, aventi natura tecnica e/o manageriale, trasmesse anche nella forma di "*key risk indicator*" funzionali all'individuazione e approfondimento di eventuali profili di criticità connessi a specifiche attività a rischio, nonché alla elaborazione di "*trend analysis*" utili ai fini della preventiva rilevazione di eventuali anomalie;
- Flussi informativi specifici costituiti da informazioni specificamente pregnanti e significative rispetto al Modello di Organizzazione e Gestione e pertanto, stante la loro natura, devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza;
- Flussi informativi annuali dalle funzioni di controllo e da altre funzioni dell'Ente che, in forza delle proprie attribuzioni svolgono attività rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/01;
- Flussi informativi aventi ad oggetto eventuali aggiornamenti dei poteri e delle deleghe.

4.3. I poteri e i doveri dell'OdV

In stretta correlazione con i compiti ad esso affidati che risultano volti a prevenire e a impedire (seppur in maniera indiretta) la commissione di reati, all'OdV sono altresì assegnati tutti i poteri necessari a garantire una efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, impiegando le risorse di cui dispone, tra le altre, ha facoltà di:

Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001

- Acquisire informazioni da ogni livello e settore operativo dell'Ente, avvalendosi delle competenti funzioni dell'organizzazione;
- Effettuare, anche senza alcun preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni resesi necessarie per il corretto espletamento delle proprie funzioni;
- Procedere, in coerenza con i propri requisiti di autonomia e discrezionalità, a verifiche aventi ad oggetto la corretta applicazione del Modello;
- Disporre l'audizione di soggetti che possano rendere dichiarazioni, e fornire informazioni utili, in merito alla ricostruzione dello svolgimento dell'attività aziendale o di eventuali anomalie o violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Accedere liberamente a tutte le funzioni e ai documenti della Banca senza alcun previo consenso o autorizzazione, con l'obiettivo di reperire ogni informazione, dato o documento dotato di rilevanza;
- Avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società e di consulenti esterni, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni;
- Disporre, per ogni esigenza connessa allo svolgimento delle sue prerogative, delle risorse finanziarie attribuitegli dal Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6, co. II, lett. d) del D.lgs. 231/2001, l'OdV detiene un obbligo di informazione. Sul punto, nonostante la lettera legislativa non preveda espresse modalità di espletamento di tale obbligo, è opportuno che l'OdV effettui una puntuale attività di **reporting**, nei confronti degli organi di direzione e controllo della struttura aziendale. L'OdV deve riferire su base continuativa, ove lo ritenga necessario, oppure su base periodica un report ove indica le attività svolte e le eventuali criticità connesse. In particolare, l'attività di reporting si articola come segue:

- descrive analiticamente le attività svolte dall'OdV, indicando i risultati ottenuti nel corso dello svolgimento delle stesse, durante il periodo in esame;
- indica eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- evidenzia le possibili rettifiche, necessarie o eventuali, da apportare al fine di adeguare il Modello alle esigenze di efficacia e di effettività dello stesso;
- predispone l'accertamento di comportamenti in violazione del Modello;

- rileva le carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- accerta l'esistenza di eventuali comportamenti dei destinatari in contrasto con l'espletamento dei compiti di verifica e/o d'indagine;
- riporta qualsiasi informazione rilevante ai fini dell'adozione di decisioni urgenti da parte degli organi designati.

5. Comunicazione e formazione sul modello e sui protocolli connessi.

La società promuove la più ampia divulgazione all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali ed al personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale ed affissione in luogo accessibile a tutti.

Dalla eseguita consegna e dall'impiego da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV. Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito internet della Società.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte dei Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, approvati dal Consiglio di amministrazione ed implementanti dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Inoltre, è definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione e coinvolgimento dei Destinatari del Modello in materia di SSL, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

6. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui protocolli connessi.

In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguata del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del codice Etico che ne è parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative a cui è obbligo partecipare e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici piani, approvati dal Consiglio di amministrazione ed implementati dalla Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate. La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso. In quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di SSL.

A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un programma di formazione ed addestramento periodico dei Destinatari del Modello – con particolare attenzione ai lavoratori neoassunti, per i quali è necessaria una particolare qualificazione – in materia di SSL, anche con riferimento alla sicurezza aziendale e ai differenti profili di rischio. In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento sono differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie.

7. Aggiornamento e adeguamento del Modello Organizzativo

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello e dei protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti e adeguamenti del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, sono comunicati dall'OdV mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo email o pubblicate sul sito internet della Società e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

8. Il Codice etico di CIPALF S.r.l. (accenni)

CIPALF S.r.l. cura da molto tempo, e con particolare attenzione la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di "integrità".

In questo contesto, la Società si è rivelata particolarmente attiva nel garantire una adeguata formazione del personale dipendente, incentrata sulla condivisione della propria cultura di impegno, correttezza e rispetto delle regole.

La CIPALF S.r.l. ha implementato il proprio sistema etico e comportamentale, elaborando, a tal fine, un documento denominato "Codice Etico", costituente parte integrante del Modello. Quest'ultimo ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

PARTE

SPECIALE

1. Mappatura delle aree di attività a rischio

L'individuazione delle specifiche aree di attività considerate a rischio e quella dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse costituisce il punto di partenza concettuale della realizzazione del Modello. Sulla base delle sue risultanze sono state identificate anche le principali misure interne preventive che il soggetto agente, se determinato a delinquere, deve violare per originare la fattispecie di reato potenzialmente sanzionabile anche con le norme del Decreto 231/2001. La loro conoscenza preventiva costituisce, pertanto, elemento importante per qualunque soggetto responsabile operante nell'interesse dell'Ente, poiché strumento di base per ogni possibile intervento preventivo di tutti gli organi interni.

L'art. 6 del Decreto 231/2001 prevede che il modello di organizzazione e gestione ricomprenda prioritariamente l'analisi delle attività svolte nell'ambito dell'ente, al fine di individuare quelle che possono considerarsi esposte all'eventualità degli illeciti rilevanti, nel senso che all'interno del loro ambito operativo appare teoricamente possibile la commissione dei reati richiamati dal Decreto 231/2001. Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività di CIPALF S.r.l. e ritenute rilevanti ai fini del *risk assessment* eseguito internamente, sono emersi elementi di rischio o spazi organizzativi che appaiono in grado, sia pure in un'ottica assolutamente ipotetica e astratta, di consentire, attraverso apposite iniziative dolose (o, limitatamente ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, anche colpose) di potenziali soggetti agenti, la commissione di uno o più dei predetti reati previsti dal Decreto 231/2001.

Con riferimento, invece, alle altre tipologie di reato previste dal Decreto 231/2001, pur analizzate e valutate in relazione alla particolare organizzazione interna ed al settore di attività in cui l'Ente opera, non sembrano ravvisabili concrete e rilevanti aree di rischio tali da richiedere uno specifico intervento. Le diverse Sezioni sono volte a delineare i principi a cui devono ispirarsi i protocolli aziendali adottati (o di futura adozione) dalla Società.

In particolare, ciascuna Sezione di Parte Speciale si articola in: a)
descrizione criminose dei Reati;

- b) individuazione dei processi sensibili in relazione alle fattispecie di Reato;
- c) definizione di principi generali di comportamento;
- d) individuazione di protocolli operativi.

* * * * *

Premesso tutto quanto sopra, con pieno riferimento alle peculiarità di CIPALF S.r.l. e della propria struttura organizzativa interna, le principali aree di attività sensibili, cioè potenzialmente a rischio di costituire ambito di commissione dei reati rilevanti sono di seguito dettagliatamente riportate, distinte in base ai reati di volta in volta specificamente considerati.

- Rischio reati legati alla somministrazione irregolare di manodopera
- Rischio intermediazione illecita
- Rischio frodi verso la PA in fase di rendicontazione progetti o bandi
- Rischi privacy e trattamento dati di lavoratori/candidati
- Rischi nei processi di selezione e inserimento lavoratori
- Rischi derivanti dall'utilizzo di piattaforme di matching o intermediazione digitale

2. Reati contro la pubblica amministrazione

2.1. Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato, nonché il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'Ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Tali reati contro la Pubblica Amministrazione, punibili anche nella forma della istigazione, sono previsti dagli articoli 318, 319, 321, 322 e 322 bis c.p. e assumono

espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo agli stessi contenuto nell'articolo 25 del Decreto 231/2001. Essi sono realizzati dalla condotta di dare o promettere, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, danaro o altra utilità (i) per l'esercizio della funzione, (ii) per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio, e/o (iii) per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In particolare, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per esercitare la sua funzione, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), invece, si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, danaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Ad esempio, in generale, il reato si può concretizzare in ipotesi di partecipazione a gare bandite da un ente pubblico o in sede di richiesta di autorizzazioni o licenze, allorquando vengano fatte offerte di danaro o altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, al fine dell'aggiudicazione della gara o dell'ottenimento dell'autorizzazione o della licenza richiesta. L'attività delittuosa del funzionario pubblico potrà estrinsecarsi, sia in un atto d'ufficio (ad esempio il pubblico ufficiale accetta l'offerta di danaro per velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio il pubblico ufficiale accetta danaro per garantire l'esito positivo della gara o della richiesta).

Appare opportuno, nell'ambito di questa breve analisi dei c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione, specificare che con riferimento alle ipotesi di corruzione, le sanzioni si applicano sia al corrotto che al corruttore.

Sempre con riguardo alla corruzione, l'art. 322 *bis* c.p. estende la qualifica di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio, a seconda dei casi) ai membri delle Comunità europee, ai funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente può derivare anche da delitti tentati (sempre che siano riconducibili a fattispecie previste nel Decreto 231/2001) e da concorso nei reati.



Corruzione aggravata – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Il reato di corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di cui sopra è aggravato, ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p. quando la fattispecie criminosa illecita riguarda il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Il medesimo reato è aggravato, altresì, ai sensi dell'art. 319 *ter* c.p. qualora il fatto sia commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In merito al reato di Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. Il Legislatore, nell'intento di proteggere il bene del buon andamento della P.A. ha deciso di estendere la punibilità a tutti i soggetti incaricati di pubblico servizio non solo ai pubblici impiegati.



Concussione per induzione

Tale reato di concussione c.d. per induzione (più precisamente reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità") è previsto e punito dall'articolo 319 *quater* c.p. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25 del Decreto 231/2001.

Esso si realizza allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È altresì responsabile il soggetto privato (e quindi anche una Ente o un suo soggetto apicale o sottoposto) che, assecondando alla richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perfeziona o promette di perfezionare la dazione di denaro o di altra utilità.



Truffa ai danni dello Stato

Tale reato contro il patrimonio dello Stato è previsto e punito dall'articolo 640, comma 2, n. 1, c.p. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 24 del Decreto 231/2001.

Esso è realizzabile dalla condotta di utilizzare artifici e/o raggiri, esercitati verso le competenti autorità, al fine di ottenere un atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a gare o per l'ottenimento di autorizzazioni/licenze, potrebbero essere inserite informazioni non veritiere (supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'assegnazione dell'incarico o l'autorizzazione/licenza. In virtù di questo, l'Ente pubblico potrebbe decidere di affidare ingiustamente la commessa all'Ente o concedere l'autorizzazione/licenza, che nell'ipotesi non era, viceversa, idonea al ricevimento dell'incarico.

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Tali reati sono previsti e puniti dagli articoli 316 *bis*, 316 *ter* e 640 *bis* c.p. e assumono espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo espresso contenuto nell'art. 24 del Decreto 231/2001.

Tali fattispecie di reato mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati sia con riferimento al momento della erogazione sia con riferimento al successivo momento della utilizzazione.

Le condotte punite, con riferimento al momento della erogazione, sono modellate sullo schema della truffa e consistono nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false o della omissione di informazioni dovute (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Relativamente al momento della utilizzazione, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione (malversazione a danno dello Stato).

Frode informatica

Tale reato è previsto e punito dall'art. 640 *ter* c.p. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e delle Ente, in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'art. 24 del Decreto 231/2001, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale fattispecie si realizza quando “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Questo reato ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia, tra l’altro, perché l’attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico, attraverso la sua manipolazione.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Tale reato contro l’amministrazione della giustizia è previsto e punito dall’articolo 377 *bis* c.p. ed assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell’articolo 25 *novies* del Decreto 231/2001.

La condotta incriminatrice individuata dalla fattispecie in discorso consiste nell’indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all’autorità giudiziaria una persona chiamata a riferire davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Per assumere rilevanza penale, l’induzione deve essere attuata attraverso le modalità individuate dalla norma: violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o altra utilità.

L’elemento psicologico del reato *de quo* viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l’ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Traffico di influenze illecite

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* c.p. e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 *bis* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 *bis* c.p. indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 *bis* c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Lo stesso

illecito è contestabile a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità all'intermediario con la Pubblica Amministrazione. Nella fattispecie in oggetto rientra anche il reato di millantato credito, prima previsto dall'art. 346 c.p. ed oggi confluito all'interno della fattispecie di traffico di influenze illecite. Tale ultimo reato, quindi, è ora integrato non soltanto dal materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente tra il soggetto che si propone come intermediario ed il pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, ma anche nel caso in cui il soggetto intermediario si vanti meramente di avere una qualche influenza, in realtà non esistente, su taluno dei soggetti qualificati ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. Di conseguenza, viene altresì prevista la punibilità del privato che si fa convincere dal millantatore a dare o promettere l'utilità indebita.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono aumentate anche nell'ipotesi in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis* c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Ai fini del presente documento:

- Per **Pubblica Amministrazione** si intende il complesso degli enti e degli uffici pubblici e privati cui è demandata la cura degli interessi pubblici e ai quali sono conferiti i relativi doveri e poteri. A titolo generale, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, e le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (l'art. 1, 2° co., d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165), nonché l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (l. 15 luglio 2002 n. 145).

- Per **pubblico ufficiale** si intende “chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, ove per pubblica funzione amministrativa deve intendersi “la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi” (art. 357 c.p.).
- Per **incaricati di pubblico servizio** si intendono “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, cioè “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (358 c.p.). Il legislatore del 1990 (L. 26 agosto 1990, n. 86, art. 18), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, utilizzando la locuzione “a qualunque titolo” ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell’art. 358 c.p., al rapporto d’impiego con lo Stato o altro ente pubblico. Non si richiede quindi che l’attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche (*ex multis*, da ultimo, Sez. 6, n. 46235 del 21/09/2016).

2.2. Descrizione delle aree-attività a rischio per i reati rilevanti

In relazione ai reati sopra indicati è stata condotta un’attività di *risk assessment*, dalla quale sono emerse talune aree critiche, in quanto sono state riscontrate alcune attività per il cui compimento è necessaria l’instaurazione tra soggetti riconducibili all’ente e la pubblica amministrazione. In particolare, sono state enucleate quelle attività che per loro natura determinano l’instaurazione di rapporti (diretti o indiretti) con il personale delle istituzioni o degli enti pubblici o con altri soggetti che in ogni modo vi appartengano e che per questa ragione costituiscono, in astratto, terreno fertile per la commissione di comportamenti astrattamente suscettibili di integrare la condotta tipica dei reati contro la Pubblica Amministrazione e di quelli assimilabili analizzati nella presente sezione.

Attività da monitorare	Potenziali reati	Protocolli operativi
------------------------	------------------	----------------------

Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001

1) Gestione delle attività preliminari (attività informativa, istruttoria e preparatoria) e produzione della relativa documentazione per la partecipazione dell'Ente ai bandi di gara indetti dalla PA (ivi compresi quelli finanziati dalla U.E.) e definizione delle principali condizioni e clausole contenute nell'offerta tecnica e nell'offerta economica per l'aggiudicazione del progetto/commissa. 2) Istanze di autorizzazioni e concessioni amministrative. 3) Gestione delle attività relative alla predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento di eventuali finanziamenti pubblici 4) Gestione ed utilizzo di eventuali somme ricevute a	- Corruzione per un atto di ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio; - Corruzione aggravata; - Truffa ai danni dello Stato; - Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato; - Malversazione; - Frode informatica a danno dello Stato; - Concussione;	- Autorizzazione espressa per ogni spesa connessa alla gestione dell'Ente e relativa ad ogni progetto/attività aziendale; - Obbligo di firma del Presidente del CDA sugli atti o documenti ufficiali dell'ente; - Formalizzazione di un sistema di deleghe di funzioni /procure e di una dettagliata suddivisione ed individuazione delle responsabilità; - Mancato conferimento di autonomi poteri di spesa; - Coinvolgimento di più soggetti e funzioni nella sottoscrizione della Scheda Progettuale e nella gestione dell'attività/progetto; - Gestione degli acquisti attraverso un sistema di raccolta di almeno due preventivi; - Adozione di una procedura per la	- Istituzione di specifiche previsioni del Codice Etico e sua diffusione al personale dell'Ente; - Esplicita previsione anche tra i principi etici ed operativi del divieto assoluto di pratiche corruttive o anche solo collusive in via generale, nonché di pratiche fraudolente e comunque illecite; - Diffusione o comunque adeguata conoscibilità del Modello, ivi compreso il Codice Etico, verso tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'Ente; - Istituzione di periodici <i>report</i> analitici afferenti i rapporti intrattenuti con pubblici funzionari da parte dei dipendenti/collaboratori/consulenti su richiesta dell'OdV; - Su richiesta invio di periodici report in ordine alle principali operazioni da parte del presidente del CDA nei confronti dell'OdV; - Esplicita previsione, all'interno dei contratti di consulenza e prestazione d'opera o di collaborazione, di apposite clausole con le quali (i) viene espressamente vietata ogni forma di pratica corruttiva, e (ii) il consulente o il collaboratore accetta il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti in esso contenuti. - Controlli sull'attività svolta, per conto dell'Ente, da parte dei collaboratori esterni e dei consulenti, ed in particolare della congruità dei corrispettivi pagati;
---	---	---	--

Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001

titolo di finanziamento, contributo o sovvenzione da parte di soggetti pubblici 5) Gestione e conservazione della documentazione 6) Rendicontazione dell'attività svolta nei confronti della P.A. 7) Attività connesse alla gestione, predisposizione e conservazione della documentazione afferente alla procedura di partecipazione ed aggiudicazione della gara	-Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	rendicontazione dei costi; - Esecuzione della quasi totalità dei pagamenti attraverso strumenti tracciati; - Formazione del personale	- Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno dell'ente. - Distinzione e separazione soggettiva tra chi gestisce la documentazione da presentare alla Pubblica Amministrazione e chi con quest'ultima intrattiene rapporti; - Esplicita previsione, all'interno di eventuali contratti/convenzioni con terzi soggetti, di apposite clausole con le quali viene espressamente vietata ogni forma di pratica corruttiva o fraudolenta, e (ii) viene espressamente accettato il Modello, prevedendo l'impegno anche al rispetto dei precetti in esso contenuti; - Procedura per <i>Whistleblowing</i>
---	--	--	---

3. Reati tributari

3.1. Descrizione dei reati rilevanti

Nell'ambito di tale macrocategoria di reati rientrano le fattispecie tributarie di cui al D.Lgs. 74/2000 richiamate dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo della Società e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate. Nel catalogo di reati di cui all'art. sopra menzionato vengono annoverati:  Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Tale ipotesi delittuosa ricorre tutte le volte in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ed avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

In assenza di soglie di punibilità, le pene sono ridotte laddove l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100.000.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)

L'ipotesi ricorre nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, si indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000 (soglia di punibilità); b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)

L'ipotesi ricorre nel caso in cui, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si emettono o si rilasciano fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A tale riguardo, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

In assenza di soglie di punibilità, le pene sono ridotte laddove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000.

► Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) Tale reato punisce colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

► Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000) Tale reato punisce le seguenti condotte:

- a) la condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000 (soglia di punibilità), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- b) la condotta di chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.

3.2. Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Tale area di attività comprende essenzialmente la gestione degli adempimenti fiscali, emissione e contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute da parte della Società, ivi compreso il calcolo delle imposte ed i relativi versamenti nonché l'invio e la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche di natura fiscale.

Si tratta in particolare delle seguenti attività svolte per conto della Società:

- Gestione delle attività contabili e fiscali, tra cui per es.:
 - contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute e predisposizione, conservazione delle scritture e dei documenti contabili; → calcolo di imposte e tributi;
 - invio e presentazione delle dichiarazioni periodiche; → versamento di imposte e tributi.

In ordine ai rapporti che CIPALF S.r.l. intrattiene in ragione di specifica Convenzione che si allega con Agea e Arcea, enti pagatori ai quali vanno inoltrate le richieste di contributi, valga considerare quanto segue: i prezzi pattuiti per ogni singola operazione sono quelli specificamente indicati nelle Convenzioni sopra richiamate. È fatto pertanto divieto ad ogni singolo operatore effettuare richieste diverse ed ultronee rispetto alle somme di cui si è detto. I versamenti effettuati da Agea ed Arcea si sostanziano in bonifici, veicolati nel conto corrente di CIPALF S.r.l. istituito presso Banca Agricola Popolare di Sicilia ai quali si ricollegano specifiche fatture per importo identico a quello del bonifico ricevuto. Ogni singola movimentazione in entrata e in uscita deve essere gestita mediante annotazione nelle scritture contabili, le quali a loro volta sono oggetto di revisione da parte del collegio sindacale.

Ulteriore controllo è poi previsto in ragione delle specifiche responsabilità e competenze ricollegabili all'organo monocratico di cui si compone l'OdV.

Una specifica procedura da attenzionare riguarda le erogazioni che possono pervenire dai CAA territoriali, istituiti dai singoli circoli territoriali Fenapi. La necessità di concentrarsi su tale operazione sorge in considerazione del fatto che per ogni pratica istruita (con relativa domanda) dal CAA territoriale, quest'ultimo deve erogare la somma di euro 5 al CAA nazionale (sulla base di quanto previsto dalla Convenzione quadro richiamata nel par. 1 della sez. I del presente modello).

In ordine a tale movimentazione, si prevede espressamente che:

- le erogazioni vengano effettuate tutte nel conto corrente di CIPALF S.r.l.; → si provveda ad emissione di relativa ricevuta corrispondente alla somma dal CAA Territoriale;
- si proceda alla annotazione nelle scritture contabili;
- il collegio sindacale e l'OdV devono monitorare tali attività.

In relazione a tali pagamenti, il CAA Nazionale può anche prevedere delle apposite misure compensative. In questo caso, la soluzione compensativa dovrà essere oggetto di apposita delibera del CDA e la delibera medesima deve immediatamente essere comunicata al collegio sindacale e all'OdV.

Tali presidi di sicurezza, relativi peraltro ad attività svolta da due soli dipendenti, potranno garantire una piena trasparenza nell'estrinsecazione all'attività dell'ente e,

contestualmente, realizzare la tracciabilità necessaria ai controlli successivi operati dagli organi deputati allo scopo.

4. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio

4.1. Descrizione dei reati rilevanti

Per praticità si elencano, di seguito, preliminarmente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dal Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'Ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio riscontrate.

Ricettazione

Il reato di ricettazione è previsto dall'articolo 648 c.p. e assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25 *octies* del Decreto 231/2001. Esso è realizzato dalla condotta di chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso, anche a titolo di concorso, si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

Riciclaggio

Il reato di riciclaggio è previsto dall'articolo 648 *bis* c.p. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25 *octies* del Decreto 231/2001. Esso è realizzato da chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Lo scopo dell'incriminazione del riciclaggio è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso, anche a titolo di concorso, possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare, con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività di ricerca ed individuazione degli autori del delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è previsto dall'articolo 648 *ter* c.p. ed assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25 *octies* del Decreto 231/2001. Esso è realizzato da chi impiega (o investe) denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Si tratta di un reato che punisce condotte che, al di fuori delle fattispecie di ricettazione e riciclaggio, contribuiscono comunque alla c.d. depurazione di denaro o altri beni di provenienza illecita.

Autoriciclaggio

Il reato di autoriciclaggio è previsto dall'articolo 648 *ter* 1 c.p. e assume espressa rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo allo stesso contenuto nell'articolo 25 *octies* del Decreto 231/2001. Esso è realizzato da chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non si considerano punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è infine diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

4.2. Descrizione delle aree-attività a rischio per i reati rilevanti

In relazione ai reati sopra menzionati, sono state individuate le seguenti aree critiche che comprendono attività potenzialmente a rischio. Per quanto riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, che sono stati analizzati in questa sezione, è importante considerare che tali reati sono comuni e possono essere commessi da chiunque, assumendo rilevanza solo se perpetrati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. In relazione alle attività tipiche

di CIPALF S.r.l., si può ipotizzare che le aree maggiormente esposte siano quelle amministrative e finanziarie, incluse le negoziazioni e i rapporti con fornitori e controparti, nonché le operazioni di pagamento e incasso. Durante lo svolgimento di queste attività, infatti, potrebbero verificarsi comportamenti idonei a configurare potenziali reati rilevanti.

Principali attività a rischio	Potenziali reati	Protocolli operativi
-------------------------------	------------------	----------------------

Attività di negoziazione e/o sottoscrizione di contratti di acquisto e/o fornitura di beni, di servizi o di altre utilità (ad es. beni mobili, partecipazioni, titoli, servizi consulenziali e altri), in particolare se eseguite secondo prezzi o condizioni particolarmente vantaggiose o con denaro contante.	- Ricettazione; - Riciclaggio; - Impiego di denaro, beni o utilità di Provenienza illecita; - Autoriciclaggio	- Esplicita autorizzazione di Spesa da parte del CDA; - Obbligo di firma; - Esecuzione della totalità dei pagamenti attraverso strumenti tracciati; - Monitoraggio da parte del Collegio Sindacale in ordine al bilancio ed alla corretta contabilizzazione, quantificazione ed imputazione delle relative poste; - Rispetto del Codice Etico - Formazione del personale - Procedura per <i>Whistleblowing</i>	- Diffusione o comunque adeguata conoscibilità del Modello verso tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti dell'Ente; - Esplicita previsione, all'interno dei contratti di consulenza o di collaborazione, di apposite clausole con le quali viene espressamente vietata ogni forma di ricettazione, riciclaggio ed utilizzo in qualsiasi modo di denaro o altri beni anche solo presuntivamente di provenienza illecita, anche se nell'interesse dell'Ente, e il consulente o il collaboratore accetta il Modello impegnandosi anche al rispetto dei precetti contenuti nel Decreto 231/2001; - Divieto di affidare e riservare ad un solo soggetto la gestione delle attività
Transazioni finanziarie e gestione di flussi finanziari (ad es. finanziamenti, incassi e pagamenti); movimentazione di capitali e gestione dei conti correnti aziendali			
Contabilizzazione delle fatture emesse e/o ricevute, calcolo e versamento di imposte e tributi e presentazione delle dichiarazioni fiscali			

5. Reati informatici e trattamento illecito di dati

5.1. Descrizione delle tipologie di reati rilevanti

Preliminarmente appare opportuno elencare i reati in materia informatica e trattamento illecito dei dati, richiamati dall'art. 24 *bis* del Decreto 231/2001, teoricamente verificabili nel contesto operativo dell'ente e, quindi, di volta in volta rilevanti con riferimento alle singole attività a rischio rilevate.

▶ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615 *ter* c.p., riguarda la condotta di colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La fattispecie è aggravata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i suddetti fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la fattispecie è ulteriormente aggravata.

▶ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615 *quater* c.p., riguarda la condotta di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

▶ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Tale reato, previsto e punito dall'art. 615 *quinqües* c.p., riguarda la condotta di colui che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

▶ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Tale reato, previsto e punito dall'art. 617 *quater* c.p., riguarda la condotta di colui che fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la medesima fattispecie di illecito si realizza qualora sia rivelato, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

► Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Tale reato, previsto e punito dall'art. 617 *quinquies* c.p., riguarda la condotta di colui che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

► Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635 *bis* c.p., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

► Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635 *ter* c.p., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La fattispecie è aggravata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

► Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635 *quater* c.p., riguarda la condotta di colui che, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635 *bis* c.p. (sopra citato), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte,

inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

► Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Tale reato, previsto e punito dall'art. 635 *quiquies* c.p., prevede una fattispecie aggravata della condotta di cui all'articolo 635 *quater* c.p. (sopra citato) che si realizza qualora la medesima condotta sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

► Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria Tale reato, ai sensi dell'art. 491 c.p., prevede che se alcuna delle falsità riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Attività da monitorare	Potenziati reati	Protocolli operativi
Accesso non autorizzato da parte di un individuo interno all'organizzazione al sistema informatico aziendale, con violazione delle misure di sicurezza e dei permessi concessi per l'ingresso;	- Delitti informatici e trattamento illecito di dati.	- Individuazione di restrizioni nell'accesso a internet e nel download di programmi o files; - Implementazione di un sistema di tracciabilità degli accessi ad internet del personale tramite i computers dell'Ente;

		- Rispetto del codice etico; - Formazione del personale; - Procedura per Whistleblowing; - Adozione di adeguati programmi di formazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione del personale in ordine all'utilizzo di sistemi e risorse informatiche e/o telematiche; - Adozione di un sistema centralizzato di gestione del sistema informatico/telematico;
Possesso e distribuzione illecita di credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici protetti;		
Distribuzione di dispositivi, attrezzature o software progettati per danneggiare o bloccare il funzionamento di un sistema informatico o telematico aziendale o altrui;		
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque, di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici aziendali; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.		
Utilizzo piattaforma Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (ex ANPAL)		

6. Antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro

6. 1. *Descrizione dei reati rilevanti*

Le condotte penalmente rilevanti in ordine alle quali si intendono adottare delle misure di prevenzione sono quelle delle lesioni colpose e omicidio colposo specificamente derivate dalla violazione della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

- Omicidio colposo, lesioni personali colpose con particolare riferimento al 2 comma dell'art. 589 c.p. e al comma 3 dell'art. 590 c.p.

6.2. Descrizione delle aree ed attività a rischio per i reati rilevanti

Occorre preliminarmente anticipare che, al netto di eventuali collaboratori autonomi e/o lavoratori comandati, distaccati e/o somministrati, due soli sono gli operatori che prestano la loro attività quali dipendenti del CIPALF S.r.l. e che le loro mansioni vengono svolte all'interno di un ufficio ubicato nella sede già precedentemente indicata. Il fatto che l'ufficio utilizzato sia unico e che il numero dei dipendenti sia esiguo fanno sì che l'esigenza di rispettare l'applicazione delle norme che l'ordinamento giuridico pone a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro – alle quali si fa un generale rinvio, tanto in riferimento agli obblighi positivi in esse previste, quanto con riferimento a percorsi formativi e professionalizzanti – sia soddisfatta mediante la previsione di un controllo diretto del datore di lavoro individuabile nel presidente del CDA. I superiori riferimenti normativi sono riconducibili, a titolo esemplificativo, agli obblighi derivanti ex art. 2087 c.c. e alle norme del Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro n. 81 del 2008. Il D. Lgs. 81/2008 (noto come Testo Unico della Sicurezza sul lavoro) indica come obbligatoria la nomina di un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) all'interno di ogni azienda. Per poter ricoprire il ruolo di RSPP è necessario possedere capacità e requisiti professionali conformi a quanto dettato dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008.

Il principale compito del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione è quello di assistere il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Come da obbligo previsto dalla normativa sopra richiamata CIPALF S.r.l ha provveduto a incaricare di poteri il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione quale persona competente e idonea secondo i criteri di cui al Testo Unico della Sicurezza sui luoghi di lavoro. L'RSPP è il "consulente" interno del Datore di Lavoro al quale questi si rivolge per attingere la specifica conoscenza della normativa in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, lo stesso risponde al datore di lavoro, da cui è peraltro designato. Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, valutato altresì che si tratta di ente giuridico dotato di due soli dipendenti, i quali svolgono l'attività lavorativa nell'ambito della sede nella

precedente parte del modello indicata, tale struttura afferente la materia della sicurezza garantisce l'ente dai potenziali rischi in ordine alla commissione di reati di cui al paragrafo precedente. Si devono ritenere richiamate tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro tra le quali, solo a titolo esemplificativo, l'art. 2087 c.c. e la legislazione di cui al testo unico del 2008.

Viene, altresì, fatta espressa previsione che i lavoratori dipendenti sono gravati di oneri informativi nei confronti del presidente del CDA al fine di segnalare eventuali criticità o nuove problematiche sempre riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il presidente del Consiglio di amministrazione a sua volta dovrà prontamente relazionare al Consiglio di amministrazione in ordine alle criticità direttamente apprese o a seguito di comunicazione da parte dei dipendenti così da assumere, previa apposita delibera, le determinazioni conseguenti e gli impegni di spesa necessari.

7. Protocolli e regole comportamentali

L'obiettivo principale della sezione precedente è identificare le aree, le attività e i soggetti più esposti al rischio di essere coinvolti o di commettere uno dei reati previsti dal Decreto 231/2001, con la conseguente possibilità di sanzioni nei confronti dell'Ente.

Inoltre, come stabilito dall'articolo 6, comma 2, lett. b, del Decreto 231/2001, il modello di organizzazione e gestione deve includere "protocolli specifici finalizzati a pianificare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in merito ai reati da prevenire". In altre parole, il Modello deve includere un insieme di regole comportamentali vincolanti e obbligatorie per l'Ente, mirate a stabilire – per le attività identificate come a rischio – misure concrete che ostacolino e/o impediscano la commissione dei reati previsti e potenzialmente verificabili.

In considerazione di quanto sopra ed alla luce dei risultati della mappatura delle attività a rischio, la presente sezione del Modello contiene il compendio essenziale dei precetti e dei protocolli (obblighi e divieti) di natura preventiva formalmente adottati dall'Ente come normativa obbligatoria interna al fine di costituire efficace ostacolo o impedimento della commissione dei reati di cui al Decreto 231/2001. Essi devono essere rispettati da tutto il personale interno e dai terzi che, a vario titolo, rappresentano o, comunque,

agiscono nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ovvero hanno con quest'ultimo rapporti di natura commerciale.

In particolare, tali protocolli definiscono i principi generali e le regole di comportamento che presiedono lo svolgimento di determinate attività e gli opportuni controlli che devono essere effettuati ai fini di una ragionevole prevenzione della realizzazione degli illeciti previsti dalla norma.

Essi sono stati programmati in modo specifico con riferimento a ciascuna delle attività sensibili rilevate nel contesto organizzativo ed operativo dell'Ente, in modo da garantire che i rischi connessi alla commissione dei relativi reati siano ridotti ad un "livello accettabile".

E' responsabilità di tutte le aree coinvolte nello svolgimento delle attività a rischio individuate nella Mappatura Oggettiva, ciascuna nell'ambito della propria attività di competenza, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia dei protocolli medesimi (quali modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura interna e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ovvero circostanze e situazioni che si prestano a generare dubbi in ordine all'applicazione dei precetti, e simili), al fine di poter immediatamente prendere gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica e/o integrazione dei protocolli stessi.

A prescindere dai distinti protocolli operativi specificatamente posti con il presente Modello, quale protocollo generale di normativa interna, si dispone altresì, in questa precipua sede, che è obbligatorio trasmettere sempre all'Organismo di Vigilanza, con procedura di urgenza, da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, le seguenti fonti documentali:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da, o indirizzati a, organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di funzione interni dell'Ente nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del medesimo Decreto.

Si fa ora seguito, con i successivi paragrafi, alle prescrizioni formulate nei citati protocolli di normativa interna, suddivisi per maggiore facilità di lettura, in protocolli generali, riferibili al complesso delle attività dell'Ente, e protocolli specifici riferiti a singole fattispecie di rischio connesse alle singole aree di attività sensibili individuate nella precedente mappatura.

7.1. Protocolli generali

1. Gli amministratori devono fare in modo che il Modello, ivi compreso il Codice Etico, sia reso facilmente conoscibile (secondo le procedure previste nella successiva sezione del Modello) a tutti i componenti degli altri organi ed a tutti i dipendenti, consulenti, fornitori, esecutori di opere e lavori, concessionari e collaboratori.
2. L'assunzione dell'incarico di componente del Collegio Sindacale in seno alla Società è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza verificata dall'organo amministrativo.
3. Tutti i membri degli organi e tutti i dipendenti, consulenti, fornitori e collaboratori dell'Ente hanno l'obbligo di evitare pratiche concussive, corruttive o fraudolente, e di gestire sempre in modo corretto e trasparente, con evidenza formale preferibilmente scritta o elettronica di ogni significativo dato oggettivo, tutti i rapporti intrattenuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione.
4. Tutti i membri degli organi e tutti i dipendenti, fornitori, consulenti, collaboratori in generale e tutti coloro che contraggono con la Società, nell'esecuzione del contratto o del mandato intercorrente con il medesimo, debbono: evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano integrare, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231; comunicare all'Organismo di Vigilanza, per iscritto, il verificarsi di un conflitto d'interessi tra la loro attività svolta per l'Ente e le eventuali cariche pubbliche o private (da loro ricoperte o ricoperte da familiari) in enti che vengono a collaborare a qualsiasi titolo con l'Ente. In particolare, ai consulenti si richiede un'apposita dichiarazione in ordine all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico da assumere.
5. Tutti i membri degli organi e tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori, liquidatori (ove nominati) coinvolti nelle attività di formazione del bilancio e nelle comunicazioni previste dalla legge hanno l'obbligo di formare e redigere in modo

corretto la documentazione contabile e le comunicazioni previste dalla legge; osservare pienamente tutta la regolamentazione specifica dell'Ente in merito ai principi di corretta amministrazione; nonché in generale evitare di porre in essere condotte che, direttamente o indirettamente, possano integrare, in termini di consumazione o di tentativo, anche solo uno dei reati potenziali previsti dal Decreto 231/2001.

6. Tutti i membri degli organi e tutti i dipendenti, consulenti, fornitori e collaboratori, nell'esecuzione del contratto o del mandato intercorrente con il medesimo, hanno l'obbligo di rispettare tutti i precetti contenuti nel Modello, nel Codice Etico, nei Manuali della Qualità e relativi aggiornamenti, facendo propri i relativi principi etici comportamentali, cui l'intera politica aziendale si ispira nello svolgimento di qualsivoglia attività. A tal fine:

- gli organi faranno in modo che tutte le procedure ed i relativi controlli siano effettivamente implementate ed applicati;
- i soggetti deputati ai controlli, ciascuno per quanto di propria competenza, verificheranno il corretto svolgimento delle attività dell'Ente, segnalando agli organi e dagli altri organi di controllo gli esiti delle suddette verifiche;
- gli organi provvederanno, o faranno in modo che altri provvedano, a predisporre (o a modificare o integrare) ogni ulteriore procedura o protocollo che dovesse risultare opportuno o necessario a fronte di eventuali riscontri negativi (ad es. inadempimenti o carenza di regolamentazione).

7. Tutti i membri degli organi e tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori dell'Ente sono obbligati a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni eventuale comportamento volto ad estorcere denaro o altre utilità all'Ente o a suoi aventi causa attraverso qualsivoglia strumento di pressione o di minaccia.

Inoltre, l'Amministratore Delegato comunica all'ODV ogni variazione riferita a: le modifiche dell'assetto organizzativo; le modifiche riguardo deleghe interne; le modifiche delle responsabilità; le modifiche ovvero l'introduzione di Regolamenti interni; (v) la variazione dei componenti degli Organi, Dirigenti; l'informativa relativa ai mutamenti del perimetro delle attività svolte, anche per effetto di una nuova normativa e/o dettati da accordi con Amministrazioni/Enti. 8. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione

nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al secondo grado; tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interessi, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per l'Ente. Inoltre, sul consigliere in conflitto di interessi grava, oltre all'obbligo di astenersi dal votare, anche quello di allontanarsi dall'aula perché la sola presenza dello stesso può potenzialmente influire sulla libera manifestazione di volontà degli altri membri.

9. Il CDA, i procuratori e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale al proprio diretto superiore.

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi; il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

10. La Società garantisce il rispetto delle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:

- anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
- rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative ai contratti stipulati in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari.

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente negli adempimenti principali:

Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001

- utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
- effettuazione dei movimenti finanziari esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.